



# COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

## **ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune di Bernareggio promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, sia direttamente che tramite associazioni, alle attività di tutela, valorizzazione, mantenimento e sviluppo del verde pubblico, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse.

2. Il Comune, in applicazione dei principi di cui al Titolo II “Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde pubblico e delle aree private” del Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato, approvato con delibera di C.C. n. 5 del 13/2/2019, con questa iniziativa si propone di normare l’adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all’art. 4 (soggetti adottanti), ed in particolare:

- coinvolgere i cittadini nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso momenti di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione alla prevenzione delle situazioni di degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale in quanto favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

1. Oggetto del presente regolamento è l’adozione di aree urbane destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa

manutenzione, compreso lo sfalcio delle erbacce e delle sterpaglie mediante diserbo meccanico delle strade comunali e vicinali pubbliche.

2. Per gli interventi ammessi ai sensi del presente regolamento è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro, salva espressa autorizzazione dell'amministrazione.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6. Il Comune di Bernareggio terrà un apposito registro delle suddette convenzioni con l'indicazione delle aree di riferimento.

5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

### **ARTICOLO 3 – AREE**

Possono essere oggetto di adozione, previa individuazione con delibera di Giunta Comunale:

- aree verdi attrezzate;
- rotatorie e spartitraffico;
- aree di pertinenza plessi scolastici;
- aree centro storico;
- aiuole fiorite;
- aree generiche;
- cigli stradali o cunette delle strade comunali o vicinali a uso pubblico.

L'Amministrazione può escludere dall'adozione aree poste nelle immediate vicinanze di strade ad alta densità di traffico.

## **ARTICOLO 4 - SOGGETTI ADOTTANTI**

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- cittadini singoli o gruppi di cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, comitati);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- soggetti giuridici ed operatori commerciali.

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare, con provvedimento scritto, un proprio referente.

## **ARTICOLO 5 – INTERVENTI**

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti in isola ecologica, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti in isola ecologica; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione;
- la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e previo formale assenso dal competente ufficio comunale;
- la potatura di alberi, arbusti, siepi, altre essenze e macchia mediterranea;
- i cigli stradali dovranno essere falciati almeno tre volte l'anno e, in ogni caso, quando sia necessario.
- la pulizia delle aree verdi dovrà essere garantita costantemente, in particolare il taglio delle erbacce e la potatura delle siepi dovrà avvenire quando sia necessario.

## **ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE**

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Bernareggio, secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 1 al presente regolamento, in cui è obbligatorio indicare (e tenere aggiornato) il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico **assicura il necessario supporto e collaborazione alla stesura della richiesta** e esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del regolamento, fattibilità dell'intervento in sicurezza tenendo presente la densità del traffico.

3. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, la Giunta Comunale, con propria delibera, assegna in adozione l'area, sulla base dei seguenti parametri: prossimità della sede o del domicilio all'area oggetto di adozione; cronologia delle domande; avere già gestito l'area; in caso di domande presentate contestualmente si valuterà la qualità della proposta di adozione.

4. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente regolamento.

5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- documentazione fotografica dell'area interessata;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto adottante.

b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- planimetria dell'area completa dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti e documentazione fotografica;
- progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

c) se gli interventi concernono i cigli delle strade comunali o vicinali, la proposta di adozione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria dell'area e relativa documentazione fotografica.

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che il Comune di volta in volta si riserva di determinare.

7. L'intervento sull'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

## **ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI**

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, verrà sottoposta alla approvazione da parte della Giunta Comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione,

richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere smontate.

11. Qualora venga ravvisata e accertata la responsabilità del soggetto adottante nel recare danno al patrimonio dell'ente (e quindi vi sia stata almeno negligenza nella commissione del danno) la compagnia assicuratrice, una volta pagato il sinistro, si rivarrà sul soggetto adottante ritenuto responsabile (ciò in quanto trattandosi di un danno al patrimonio dell'Ente questo non può essere assicurato con la polizza RCT).

## **ARTICOLO 8 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE**

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche è pari a cinque anni ovvero al tempo inferiore richiesto dalla natura dell'intervento, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, salva rinuncia o revoca.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca della convenzione in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al protocollo del Comune di Bernareggio, con preavviso di almeno 60 giorni.

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

## **ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ**

Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.